

# COMUNE DI FUSINE

Provincia di Sondrio

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del Registro Delibere

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **21,00** presso l'edificio scolastico di Via Cedrasco n. 1

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presente	Assente
BIANCHINI GIULIO Sindaco	1	
DEL BARBA LORELLA	2	
BALDO ROBERTO		1
DE MAESTRI ERMANNO		2
VANINI CLAUDIO	3	
MELAZZINI CARLO	4	
BIANCHINI ALESSANDRO	5	
BIANCHINI VALERIO	7	
TOGNOLINA MARIALUISA	7	
COMPAGNONI LICIO	8	
TRUTALLI VALERIO	9	
BOTTAGISI PRIMO		3
VENTURINI FABRIZIO		4

Assiste il Segretario Comunale **SPEZIALE Dott.ssa Marilina**

Il Signor **BIANCHINI GIULIO** nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28-09-2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto 2 agosto 2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31/10/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 l'ammontare degli importi previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Fusine in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Fusine;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

#### CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Fusine, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.06.2012, con la quale sono state determinate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 e si è riservata la possibilità di modificare le aliquote entro il termine previsto dalla normativa;

RITENUTO, di rideterminare le aliquote del tributo come segue:

- per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate, l'aliquota è dello **0,3 per cento** e la detrazione di € 200,00; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 N° 133, l'aliquota è dello **0,2 per cento**;
- per gli immobili iscritti al catasto per la **categoria D**; l'aliquota dello **1,06 per cento**
- per le aree edificabili l'aliquota dello **0,76 per cento**
- per gli tutti gli altri immobili l'aliquota dello **0,66 per cento**

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

Si apre la discussione durante la quale si svolgono gli interventi riassunti nel verbale allegato al presente atto.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale

Con voti favorevoli N. 7, contrari N. 2 (Compagnoni L, Trutalli V.), astenuti N. 0, espressi in forma palese dai N. 9 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. **DI DETERMINARE** le aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2012, come segue:
  - per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate, l'aliquota è dello **0,3 per cento** e la detrazione di € 200,00; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.
  - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 N° 133, l'aliquota è dello **0,2 per cento**;
  - per gli immobili iscritti al catasto per la **categoria D**; l'aliquota dello **1,06 per cento**
  - per le aree edificabili l'aliquota dello **0,76 per cento**
  - per gli tutti gli altri immobili l'aliquota dello **0,66 per cento**
2. **DI REVOCARE**, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.06.2012, con la quale erano state determinate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 riservandosi la possibilità di modificare le aliquote entro il termine previsto dalla normativa vigente;
3. **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Con successiva e separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese da N. 9 consiglieri presenti e votanti su N. 13 consiglieri assegnati

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

**VERBALE DI DISCUSSIONE**

Illustra il Sindaco che svolge ampia e dettagliata relazione ricordando l'iter di questa istruttoria, più volte oggetto di discussione e di confronto. In particolare evidenzia che la proposta originaria era stata di ridurre l'aliquota base sulla casa di abitazione, mantenere l'aliquota base per le seconde case e gli altri immobili, e di aumentare l'aliquota per i fabbricati produttivi appartenenti alla categoria "D", con l'intento di ridurre anche l'aliquota sulle seconde case da uno a due punti una volta accertato secondo previsioni più attendibili il gettito d'imposta, a seguito del pagamento della prima rata e una volta scolti i dubbi sull'effettiva entità dei trasferimenti statali, che erano stati a suo tempo prospettati. Il Sindaco riferisce al consiglio che dalle ultime proiezioni dei dati sui trasferimenti statali purtroppo si desume che il dubbio che si era prospettato a suo tempo, vista la discordanza dei dati desunti dal Bilancio comunale rispetto al dato fornito dalle proiezioni a livello statale, si è risolto in modo a noi sfavorevole in quanto si è accertata una riduzione del trasferimento statale e quindi una minore entrata di circa € 64.000,00. Ciò ha reso necessario intervenire con la manovra relativa all'IMU in modo differente rispetto a come si pensava di poter intervenire e quindi, pur mantenendo l'impegno a ridurre l'aliquota anche per le seconde case, la riduzione si è dovuta limitare ad un punto millesimale. Pertanto riassume la proposta di manovra nei seguenti termini:

- aliquota IMU per la prima casa: 0,3% (con riduzione di 1 punto millesimale)
- aliquota IMU per seconde case ed altri immobili: 0,66% (riduzione 1 punto millesimale)
- aliquota IMU immobili in ctg "D": 1,06% (con aumento di tre punti millesimali)

Infine evidenzia che la manovra proposta produce un minor gettito di entrata rispetto all'imposta Comunale sugli Immobili di circa € 17.000,00

CONS. COMPAGNONI L.: Chiede chiarimenti sulle modalità di calcolo dei trasferimenti statali, osservando che, se i trasferimenti statali si riducono perché le entrate effettive dell'IMU superano le previsioni, si genera un meccanismo in base al quale se mantenendo invariate o aumentando le aliquote, gli incassi comunali superano il dato relativo all'ICI pregressa e quindi lo Stato riduce i trasferimenti, il tutto va a danno del cittadino che è chiamato a colmare questa differenza in termini di maggiore pressione fiscale. Evidenzia che, se il suo ragionamento è corretto, varrebbe la pena di valutare di ridurre le aliquote IMU, anche in considerazione del momento di grave crisi, che induce a non penalizzare ulteriormente le attività economiche. Ribadisce le osservazioni più volte effettuate sull'opportunità di porsi in un'ottica più ampia sul territorio e chiede conferma sulla veridicità di quanto da lui sostenuto in merito al meccanismo di ricalcolo dei trasferimenti statali sulla base del gettito d'imposta. Propone in ogni caso una riduzione delle aliquote.

Sindaco: Il concetto di non prelevare dal contribuente quanto toglie lo Stato in linea astratta è condivisibile, tuttavia è necessario precisare che il meccanismo in realtà è differente: lo Stato calcola la quota spettante sulla base del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota base raffrontato al dato relativo all'ICI incassata nel 2009, a prescindere dalle manovre comunali sull'aliquota stessa e anche dal fatto che nell'anno di riferimento sia confluito anche gettito ICI relativo ad annualità pregresse.

Pertanto in effetti non si va a prelevare dai cittadini quanto lo Stato trattiene in termini di minore trasferimento poiché, anche nel caso in cui si fossero ridotte le aliquote, lo Stato avrebbe chiesto lo stesso importo.

CONS. COMPAGNONI L: Prende atto dei chiarimenti ricevuti, ma ribadisce la sua contrarietà alle aliquote applicate.



CONS. MELAZZINI C.: Ritiene sia "vergognoso" dover discutere sull'applicazione di un IMU su immobili che vengono classificati e tassati come "seconde case" mentre in realtà, in particolare nelle nostre zone montane, non possiedono tali caratteristiche, trattandosi in genere di baite costruite dalle stesse famiglie con fatiche e sacrifici, non certo paragonabili alle "seconde case" dei Comuni turistici, spesso acquistate da Società immobiliari a titolo speculativo e/o comunque produttive di reddito aggiuntivo. Dichiarò quindi di non condividere questa tassa, ma di essere costretto a votare a favore per motivi di equilibrio di Bilancio. Esprime valutazioni critiche sulle politiche del Governo.

SINDACO: Dichiarò che il pensiero del Con. Melazzini è condivisibile, ma dovendo fronteggiare la necessità di garantire il pareggio di Bilancio, non si poteva fare altrimenti. Nessuno più chiede la parola, il Sindaco dichiarò chiusa la discussione e si procedette alla votazione della proposta deliberativa in oggetto.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28-09-2012

---

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE  
ANNO 2012.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

art. 49 comma 1 del t.u. n. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Fusine, lì 25 settembre 2012




il responsabile del servizio  
*Mottini Battista*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mottini Battista", written over the official stamp.


Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Bianchini dott. Giulio)

  
\_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Speziale dott.ssa Marilina)

  
\_\_\_\_\_

---

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di  
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 10 OTT. 2012

Li, - 9 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Speziale dott.ssa Marilina)



  
\_\_\_\_\_

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione è stata dichiarata **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Speziale dott.ssa Marilina)



  
\_\_\_\_\_